

Moneta elettronica e micropagamenti: approvato il decreto legislativo
Decreto legislativo 27.01.2010 n. 11, G.U. 13.02.2010 ([Manuela Rinaldi](#))

Recepisce le norme europee: d'ora in avanti i pagamenti si potranno fare anche con il telefono cellulare.

E' quanto prevede il decreto legislativo del 27 gennaio 2010, n. 11, concernente *"Attuazione della direttiva 2007/64/CE, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, e che abroga la direttiva 97/5/CE"* (10G0027), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio scorso.

La Direttiva è diretta ad istituire un quadro giuridico comunitario moderno e in linea con i servizi di pagamento, compatibili o meno con il sistema derivante dall'iniziativa del settore finanziario per la creazione di un'area di pagamento unica in euro, neutrale per garantire parità di condizioni per tutti i sistemi di pagamento, con il mantenimento della libertà di scelta dei consumatori, e che rappresenti un chiaro progresso in termini di costi per i consumatori, di sicurezza e di efficacia rispetto ai sistemi attualmente esistenti a livello nazionale.

Il decreto in commento entrerà in vigore il 1 marzo 2010, e la principale novità concernerà i micro pagamenti, ovvero tutti quei pagamenti giornalieri effettuati dal consumatore.

Con il termine di moneta elettronica, s'intende "qualsiasi valore monetario immagazzinato elettronicamente o magneticamente rappresentato da un credito nei confronti dell'emittente che sia emesso dietro ricevimento di fondi per effettuare operazioni di pagamento e accettato da persone fisiche o giuridiche diverse dall'emittente".

In ambito comunitario, la prima definizione di moneta elettronica è rinvenibile nella Raccomandazione 97/489 CE, nella quale per *"strumento di moneta elettronica"* si intende *"uno strumento di pagamento ricaricabile che non sia uno strumento di pagamento mediante accesso a distanza, sia esso una carta con valore immagazzinato o una memoria di elaboratore elettronico, sulla quale è caricato elettronicamente il valore, affinché il titolare possa effettuare le operazioni di cui all'art. 1, paragrafo 1"*.

In ambito nazionale, l'emissione di moneta elettronica è regolata dal D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 (c.d. Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), successivamente integrato e modificato, nella parte relativa alla moneta elettronica, dalla Legge 1° marzo 2002, n. 39 (c.d. [Legge Comunitaria 2001](#)).

Il sistema previsto dal decreto in oggetto è basato sul c.d. "contratto quadro", il quale disciplina la futura esecuzione di operazioni di pagamento (singole e ricorrenti che siano) e che può prevedere obblighi e condizioni che le parti devono rispettare sia per l'apertura che per la gestione di un conto di pagamento e sui "prestatori di servizi di pagamento" che possono essere istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento nonché, quando prestano servizi di pagamento, banche, Poste Italiane, la Banca Centrale Europea e le banche centrali nazionali nel caso in cui non agiscano

in veste di autorità monetarie, altre autorità pubbliche, le pubbliche amministrazioni statali, regionali e locali nel caso in cui non agiscano in veste di autorità pubbliche.

Con la moneta elettronica sarà possibile effettuare un pagamento di piccolo importo (*ovvero fino ad euro 30,00*) con la carta o comunque con un qualsiasi strumento tecnologico che sia in grado di immagazzinare il proprio credito da spendere (quindi anche tramite un cellulare).

Per il pagamento sarà, pertanto, sufficiente, utilizzare una carta da avvicinare ad un apposito lettore oppure al cellulare, senza dover digitare alcun codice identificativo (anche se ciò comporterà un minor grado di tutela per il consumatore, ma, visto gli importi esigui, anche un minor rischio).

Sia la direttiva europea che il decreto legislativo in oggetto codificano il principio per cui in caso di utilizzo non autorizzato della carta o comunque del dispositivo di moneta elettronica il pagatore dovrà essere rimborsato, salvo l'ipotesi in cui si provi la sua frode oppure la sua negligenza.

Proprio per limitare le perdite nella ipotesi di frode oppure di utilizzo non autorizzato di uno strumento di pagamento, ove esso venga utilizzato per manifestare il consenso ad eseguire operazioni di pagamento il pagatore e il relativo prestatore di servizi di pagamento possono concordare limiti di spesa per le operazioni eseguite attraverso detto strumento.

Per quanto concerne la responsabilità del pagatore per l'utilizzo non autorizzato di strumenti o servizi di pagamento, viene precisato "salvo il caso in cui abbia agito in modo fraudolento, l'utilizzatore non sopporta alcuna perdita derivante dall'utilizzo di uno strumento di pagamento smarrito, sottratto o utilizzato indebitamente intervenuto dopo la comunicazione", che deve essere effettuata senza indugio non appena ne viene a conoscenza, secondo le modalità previste nel contratto quadro, al prestatore di servizi di pagamento o al soggetto da questo indicato.

(Altalex, 16 febbraio 2010. Nota di [Manuela Rinaldi](#))

| [servizi di pagamento](#) | [mercato interno](#) | [moneta elettronica](#) | [micropagamenti](#) |

(da www.altalex.it)